CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_CAM - SC_CAM - 0002164 - Interno - 30/03/2023 - 15:33

Campania/2023/FRG

REPUBBLICA ITALIANA

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA

composta dai Magistrati:

Massimo Gagliardi	Presidente
Emanuele Scatola	Primo Referendario
Ilaria Cirillo	Primo Referendario (relatore)

nella camera di consiglio del 30 marzo 2023 ha emesso la seguente

PRONUNCIA DI ACCERTAMENTO

oggetto: rendiconto 2022-XI Legislatura del Gruppo consiliare del Consiglio regionale della Campania "Gruppo Misto"

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, in particolare l'art. 1, commi 9 e seguenti; Vista la legge regionale n. 38 del 24 dicembre 2012, recante disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale al decreto-legge n. 174/2012;

Visto il D.P.C.M. 21 dicembre 2012, pubblicato nella G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, che ha recepito, ai sensi dell'art. 1, comma 9, D.L. 174/2012, le linee guida sul rendiconto di esercizio annuale dei Gruppi consiliari dei Consigli regionali approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 6 dicembre 2012;

Visto l'art. 4 della legge regionale del 30 aprile 2002, n. 7 (c.d. legge regionale di contabilità);

Consiglio Regionale della Campania - Prot. 0005362/e del 30/03/2023 15.56 Registrato da: CRSEGEN Segreteria Generale
30/03/2023 15.56-2023005362

CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_CAM - DEL-Reg.-SC_CAM - 0000086 - 30/03/2023 - 15:33

Vista la legge regionale 5 agosto 1972, n. 6. e s.m.i., recante norme sul "funzionamento dei gruppi consiliari";

Vista la deliberazione di orientamento interpretativo della Sezione delle Autonomie del 5 aprile 2013, n. 12/SEZAUT/2013/QMIG, concernente l'applicazione dell'art. 1, commi 9 - 12, del d.l. n. 174/2012, in materia di controllo da parte delle Sezioni regionali sui rendiconti dei Gruppi consiliari; Vista la deliberazione del 5 luglio 2013, n. 15/SEZAUT/2013/QMIG, con la quale la Sezione delle Autonomie ha adottato una ulteriore pronuncia di orientamento nella materia de qua;

Vista la deliberazione n. 5/2022/INPR, con la quale questa Sezione ha approvato il programma di controllo per l'anno 2022;

Visti il Decreto Presidenziali n. /2021 e n. 34/2021, con i quali il Presidente di questa Sezione regionale di controllo ha individuato le funzioni del Presidente Aggiunto;

Vista l'istanza del 2023, con la quale i magistrati istruttori hanno chiesto il deferimento della presente questione all'esame collegiale;

Vista l'ordinanza presidenziale n. 38/2023, con la quale il presente affare è stato inserito nella camera di consiglio del 30 marzo 2023;

Uditi, nella odierna camera di consiglio, il magistrato relatore, dott.ssa Ilaria Cirillo

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con nota prot. n. 1475 del 30/01/2023, trasmessa a mezzo PEC in pari data a questa Sezione e acquisita prot. SCCAM n. 714/23, il Presidente del Consiglio regionale campano ha inviato - ai sensi dell'art. 1, commi 9 e seguenti, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 - il rendiconto, anno 2022 - XI Legislatura, del Gruppo "Gruppo Misto" e una serie di documenti a corredo.

Dal rendiconto trasmesso emerge che nel 2022, il Consiglio regionale ha liquidato complessivamente, per le spese di funzionamento del Gruppo, la somma di € 62.886,24, con un fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento pari ad euro 70.108,64, mentre le spese effettuate sono pari ad euro 31.052,13 di cui euro 24.246,05 per spese di consulenza, studi ed incarichi, euro 6.666,76 per l'acquisto o il noleggio di dotazioni

informatiche e di ufficio ed euro 139,32 per commissioni e oneri bancari, con un fondo cassa finale per spese di funzionamento pari ad euro 101.942,75.

Con deliberazione n. 14/2023/FRG, questa Sezione ha disposto la comunicazione al Gruppo, ai sensi dell'art. 1, comma 11, del decreto-legge n. 174/2012, di una serie di irregolarità e carenze documentali emerse in sede di esame del rendiconto, assegnando il termine di trenta giorni ai fini della regolarizzazione.

Con nota del 16/03/2023, trasmessa, a mezzo PEC in pari data a questa Sezione di controllo dal Presidente del Consiglio regionale e acquisita al prot. n. 1783, il Gruppo consiliare "Gruppo Misto" ha fornito riscontro alle richieste istruttorie formulate con la mentovata deliberazione n. 14/2023/FRG.

DIRITTO

1. L'autonomia contabile del Consiglio regionale.

Ai sensi dell'art. 67, comma 1, del decreto legislativo n. 118/2011, "le regioni, sulla base delle norme dei rispettivi statuti, assicurano l'autonomia contabile del consiglio regionale, nel rispetto di quanto previsto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e dai principi contabili stabiliti dal presente decreto riguardanti gli organismi strumentali".

Gli statuti regionali hanno attribuito ai Consigli autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, prevedendo che le risorse necessarie per il relativo funzionamento siano costituite da trasferimenti derivanti dal bilancio della Regione, che costituiscono spese obbligatorie per il bilancio regionale.

Per quel che concerne la Regione Campania, l'art. 26, comma 2, della Statuto (adottato con legge regionale del 28 maggio 2009, n. 6) attribuisce al Consiglio regionale autonomia organizzativa e, nell'ambito dello stanziamento assegnatogli dal bilancio, autonomia amministrativa e contabile.

Dal punto di vista dell'allocazione delle risorse, lo stanziamento complessivo del bilancio di previsione del Consiglio è incluso nel bilancio della Regione, mentre le risultanze finali del conto consuntivo sono ricomprese nel rendiconto generale della Regione.

In base al sistema delineato dal decreto sull'armonizzazione contabile (d. lgs. 23 giugno 2011, n. 118), segnatamente al combinato disposto del comma 3 degli artt. 63 e 67, "contestualmente al rendiconto, la regione approva il rendiconto consolidato,

comprensivo dei risultati del consiglio regionale e degli eventuali organismi strumentali secondo le modalità previste dall'art. 11, commi 8 e 9". Le risultanze finali del rendiconto del Consiglio regionale confluiscono, dunque, nel rendiconto consolidato di cui all'art. 63, comma 3.

Il perimetro di consolidamento, così come le modalità e i criteri per il consolidamento, sono individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato 4/4 del medesimo d. lgs. n. 118/2011.

A tal fine, il Consiglio regionale adotta il medesimo sistema contabile e gli schemi di bilancio e di rendiconto della regione, adeguandosi ai principi contabili generali e applicati allegati al suddetto decreto (art. 67, comma 2).

2. Il rendiconto dei gruppi consiliari come parte necessaria del rendiconto regionale.

Ciò premesso in termini generali, per quel che rileva in questa sede, giova sottolineare che le risorse finanziarie sono erogate ai Gruppi consiliari a valere sul bilancio del Consiglio regionale, a sua volta alimentato, come è stato detto, quasi esclusivamente (al netto delle partite di giro) dal bilancio della Regione. Con riferimento alla Regione Campania, mette conto evidenziare che l'art. 40, comma 3, dello Statuto prevede che "l'Ufficio di presidenza [del Consiglio regionale], sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi, provvede, nei limiti della legge regionale e nel rispetto del Regolamento consiliare, all'assegnazione ai gruppi consiliari di personale, strutture e contributi iscritti nel bilancio del Consiglio".

In questa cornice si inseriscono le disposizioni dettate dall'art. 1, commi 9 e seguenti, del decreto sull'armonizzazione contabile.

Segnatamente, l'art. 1, comma 9, del suddetto decreto disciplina il rendiconto dei gruppi consiliari e la relativa articolazione, prevedendo che ciascun gruppo consiliare sia tenuto ad approvare un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo le linee-guida deliberate in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; ciò al fine di assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità (con l'indicazione delle risorse trasferite e dei titoli in base ai quali sono effettuati i trasferimenti).

I gruppi consiliari sono tenuti, dunque, alla predisposizione del rendiconto con cadenza annuale. Il principio di annualità è rafforzato dal collegamento con il bilancio

regionale preventivo (con riferimento alla allocazione delle risorse) e consuntivo. Valga, a tal proposito, il richiamo contenuto nell'ultimo periodo del comma 10 dell'art. 1 del d.l. n. 174/2012, nella parte in cui prevede che il rendiconto dei gruppi consiliari sia "pubblicato in allegato al conto consuntivo del consiglio regionale e nel sito istituzionale della regione".

Il collegamento con i documenti contabili regionali emerge anche nella giurisprudenza costituzionale, secondo la quale *"il rendiconto delle spese dei gruppi consiliari costituisce parte necessaria del rendiconto regionale, nella misura in cui le somme da tali gruppi acquisite e quelle restituite devono essere conciliate con le risultanze del bilancio regionale"* (Corte costituzionale sentenza n. 39/2014).

3. Il controllo della magistratura contabile sui rendiconti dei gruppi consiliari.

È in questo quadro che si collocano le disposizioni che intestano alle Sezioni regionali della Corte dei conti il controllo, da esercitarsi con cadenza annuale, sulla regolarità dei rendiconti dei Gruppi consiliari dei Consigli regionali (art. 1, commi 9 e seguenti, del decreto-legge n. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213/2012). Le disposizioni in esame - nella formulazione risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014 - delineano le fasi procedurali, scandite da termini perentori, in cui si articola tale controllo.

Segnatamente, ciascun Gruppo consiliare approva un rendiconto annuale di esercizio, predisposto secondo le linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome e poi recepite in un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Al riguardo, giova sin d'ora precisare che, per l'esercizio 2021, occorre fare riferimento alle linee guida approvate dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 6 dicembre 2012 e recepite con DPCM del 21 dicembre 2012 (pubblicato nella G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013). Il rendiconto è trasmesso da ciascun Gruppo consiliare al Presidente del Consiglio regionale e deve essere da questi poi inviato alla competente Sezione regionale della Corte dei conti, entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il controllo dei giudici contabili deve svolgersi entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento del rendiconto.

Trascorso tale termine, la magistratura contabile non può più accertare, con effetto vincolante, l'irregolarità del rendiconto, con il conseguente obbligo di restituzione delle

somme ricevute a carico del bilancio del Consiglio regionale e non "regolarmente" rendicontate.

La Corte dei conti esercita un sindacato imparziale su un atto che costituisce uno svolgimento del bilancio regionale (sentenza n. 39/2014, punto 2 cons. in diritto). Gli effetti di tale sindacato derivano direttamente dalla legge e dai principi generali dell'ordinamento contabile pubblico.

Secondo l'insegnamento della Consulta, infatti, l'obbligo di restituzione delle somme ricevute, in caso di accertate irregolarità, può ritenersi "principio generale delle norme di contabilità pubblica", essendo "strettamente correlato al dovere di dare conto delle modalità di impiego del denaro pubblico in conformità alle regole di gestione dei fondi e alla loro attinenza alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi consiliari" (sentenza n. 39/2014). Come è stato evidenziato "la Sezione non indica nel proprio pronunciamento gli effetti deliberato, riconducibili, a ben vedere, direttamente alla legislazione vigente, la cui individuazione esorbita dai compiti tipici della Sezione ed è rimessa eventualmente all'ambito di responsabilità proprio del Consiglio regionale" (cfr. SS.RR. in speciale composizione, deliberazione n. 5/2015).

L'eventuale obbligo restitutorio a carico dei gruppi consiliari, derivante *ope legis* dalla pronuncia di accertamento di irregolarità della magistratura contabile, ha come finalità quella di garantire l'equilibrio di bilancio, congiuntamente a quella di "ripristinare" l'equilibrio stesso, ove leso da spese non adeguatamente documentate, anche nel senso della riferibilità alle finalità istituzionali dei gruppi, per ciò stesso suscettibili di inficiare la regolarità del rendiconto (cfr. Corte dei conti, Sezione regionale di controllo Friuli Venezia Giulia, 11 marzo 2014, n. 20/2014/FRG).

Va rilevato, a tale riguardo, che la Corte costituzionale ha progressivamente precisato la natura e i limiti del controllo affidato dalla Corte dei conti sui rendiconti dei gruppi consiliari regionali. A tal proposito, la Corte ha ribadito, più volte, che il controllo di che trattasi "se, da un lato, non comporta un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, dall'altro, non può non ricomprendere la verifica dell'attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi medesimi, secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della loro coerenza con le finalità previste dalla legge" (*ex multis*, sentenze n. 263/2014, n. 104/2016 e n. 260/2016). Sulla scia della giurisprudenza costituzionale si sono collocate anche le

Sezioni riunite in speciale composizione della Corte dei conti, le quali hanno evidenziato che il controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari "non assume natura meramente formalistica - come quello che avviene sui conti giudiziali - bensì involge aspetti sostanziali, in quanto deve attuarsi secondo i parametri della veridicità e della correttezza, che si atteggiano dunque come veri e propri parametri di legalità sostanziale, che spiegano e giustificano la prescrizione di cui al DPCM 21 dicembre 2012" (Sezioni Riunite giurisdizionali in speciale composizione, sentenza 13 febbraio 2017, n. 10). Il controllo della Corte dei conti mira a verificare, in via preliminare, la integrità documentale del rendiconto, la intestazione al Gruppo a mezzo della firma del suo responsabile, e la completezza dal punto di vista giustificativo (art. 3 DPCM) in modo da considerare provate le quantità rendicontate; tale controllo si incentra sull'applicazione dei principi di veridicità e correttezza (declinata in termini "inerenza sostanziale" e necessità della spesa, oltre che di assenza di conflitti di interessi).

Segnatamente, secondo le linee guida, i parametri cui ancorare il giudizio di fatto e di diritto sono i seguenti: 1) principi di veridicità e correttezza [*"la veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute"*, mentre *"la correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge"* (art. 1, DPCM)]; 2) divieto di commistione tra risorse dei gruppi e risorse a vario titolo riconducibili all'esercizio di attività politica esterna al Consiglio regionale (art. 1, comma 3, lett. a), b), c) e d), del D.P.C.M.); 3) non rimborsabilità con le risorse destinate al funzionamento dei gruppi delle spese sostenute dal singolo consigliere nell'espletamento del proprio mandato, delle altre spese personali, di quelle effettuate per l'acquisto di strumenti di investimento finanziario, nonché delle spese relative all'acquisto di automezzi (art. 1, comma 6, DPCM); 4) specifica assunzione di responsabilità da parte del Presidente del Gruppo Consiliare in relazione ai compiti che gli sono attribuiti nell'ambito qui esaminato (sottoscrizione del rendiconto e attestazione di veridicità e correttezza di quanto ivi riportato, cfr. art. 2 DPCM.); 5) obbligo di adozione di un disciplinare interno che indichi le modalità di gestione delle risorse messe a disposizione dal Consiglio regionale e per la tenuta della contabilità (art. 2, comma 3, DPCM); 6) completezza della documentazione a corredo dei rendiconti (art. 3 DPCM), in particolare, "per le spese relative al personale, qualora sostenute direttamente dai gruppi consiliari, dovranno essere allegati il contratto di lavoro e la documentazione attestante l'adempimento degli obblighi previdenziali ed

assicurativi" (art. 3, comma 3); 7) obbligo di tracciabilità dei pagamenti (articolo 4, cit. D.P.C.M.).

4. I criteri di assegnazione ai Gruppi consiliari delle risorse economiche per le spese di funzionamento.

Con riferimento alla Regione Campania, giova premettere che, ai sensi dell'art. 40, comma 1, della Statuto, *"il regolamento [del Consiglio] disciplina le modalità di costituzione dei gruppi consiliari, che devono essere composti da almeno cinque consiglieri. Possono essere costituiti anche gruppi con almeno due consiglieri, purché siano eletti nella medesima lista elettorale e abbiano rappresentanza nel Parlamento nazionale o in quello europeo".*

I consiglieri regionali che, per mancanza del numero minimo necessario, non possono costituire un gruppo consiliare formano un unico gruppo misto, per l'organizzazione ed il funzionamento del quale il Regolamento consiliare assicura la garanzia delle componenti che sono emanazione di liste presenti alle elezioni regionali o espressione di gruppi parlamentari nazionali.

La disciplina del funzionamento dei gruppi consiliari, ivi compreso il loro finanziamento, è contenuta, in conformità alla normativa statutaria, nella legge regionale 5 agosto 1972, n. 6 e s.m.i. (intitolata "Funzionamento dei gruppi consiliari").

Ai sensi dell'art. 2 della suddetta legge, "a ciascun Gruppo, costituito in conformità delle norme in materia del Regolamento consiliare, è assegnata, nell'ambito degli uffici del Consiglio regionale, una sede proporzionata alla sua consistenza. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvede, per l'intera legislatura, all'allestimento, all'arredamento e alla manutenzione dei locali destinati a sede dei Gruppi consiliari, alla fornitura di stampati e cancelleria, nonché agli impianti e utenze elettriche, idriche e telefoniche e alla pulizia dei locali stessi. L'Ufficio di Presidenza destina, altresì, ai Gruppi Consiliari personale in servizio presso il Consiglio entro i seguenti limiti:

due unità per ogni Gruppo Consiliare costituito a norma di regolamento quale ne sia la consistenza; unità aggiuntive in proporzione di una per ogni due Consiglieri o frazione iscritti a ciascun Gruppo consiliare di almeno quattro unità.

L'Ufficio di Presidenza provvede anche alla formazione di materiale di documentazione e di attrezzature di Gruppi Consiliari".

Con riferimento ai criteri di assegnazione ai Gruppi consiliari delle risorse economiche per le spese di funzionamento - *"in applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettera g) del*

decreto-legge 174/2012" (che detta disposizioni per la "riduzione dei costi della politica nelle regioni") - l'art. 3 della legge in esame prevede che, "a decorrere dal 1° gennaio 2013, per le spese di funzionamento dell'attività di ciascun gruppo consiliare è liquidato, in rate mensili, un contributo fisso annuo per consigliere ad esso iscritto pari ad euro 5.000,00, cui è aggiunto un importo complessivo pari ad euro 0,05 per abitante sulla base dell'ultima rilevazione annuale dell'Istat della popolazione residente".

5. Rendiconto del Gruppo consiliare *"Gruppo Misto"*.

Come è stato detto, con nota prot. n. 1475 del 30/01/2023, trasmessa a mezzo PEC in pari data a questa Sezione e acquisita prot. SC CAM n. 714/23, il Presidente del Consiglio regionale campano ha inviato il rendiconto anno 2022 - XI Legislatura, del Gruppo consiliare "Gruppo Misto".

Si riporta il prospetto trasmesso dal Gruppo della situazione finanziaria risultante dal rendiconto esercizio 2022 - XI legislatura, redatto secondo il modello approvato con DPCM 21/12/2012.

	ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO	
		EURO
1)	Fondi trasferiti per spese di funzionamento	62.886,24
2)	Fondi trasferiti per spese di personale	0
3)	Altre entrate (specificare)	0
4)	Fondo cassa esercizi precedenti per spese di di funzionamento	70.108,64
5)	Fondo cassa esercizi precedenti per spese di personale	0
	TOTALE ENTRATE	132.994,88
	USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO	
1)	Spese per il personale sostenute dal gruppo	0
2)	Versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese di personale	0
3)	Rimborso spese per missioni e trasferte del personale del gruppo	0
4)	Spese per acquisto buoni pasto del personale del gruppo	0
5)	Spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web	0
6)	Spese consulenze, studi e incarichi	24.246,05
7)	Spese postali e telegrafiche	0
8)	Spese telefoniche e di trasmissione dati	0
9)	Spese di cancelleria e stampati	0
10)	Spese per duplicazione e stampa	0
11)	Spese per libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani	0
12)	Spese per attivita' promozionali, di rappresentanza, convegni e attivita'di aggiornamento	0

13)	Spese per l'acquisto o il noleggio di cellulari per il gruppo	0
14)	Spese per l'acquisto o il noleggio di dotazioni informatiche e di ufficio	6.666,76
15)	Spese logistiche (affitto sale riunioni, attrezzature e altri servizi logistici e ausiliari	0
16	Altre spese - Commissioni e oneri bancari	139,32
	TOTALE USCITE	31.052,13
	SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2022	
	Fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento	70.108,64
	Fondo iniziale di cassa per spese di personale	0
	ENTRATE riscosse nell'esercizio	62.886,24
	USCITE pagate nell'esercizio	31.052,13
	Fondo di cassa finale per spese di funzionamento	101.942,75
	Fondo di cassa finale per spese di personale	0

Dal rendiconto inerente all'esercizio finanziario 2022 emerge:

- l'acquisizione di entrate per spese di funzionamento (voce E1) pari ad € 62.886,24 quale contributo 2022 per le spese di funzionamento del Gruppo in esame;
- l'effettuazione di spese per un totale di euro 31.052,13, di cui euro 24.246,05 per spese di consulenza, studi ed incarichi (voce U6), euro 6.666,76 per acquisto o noleggio di dotazioni informatiche e di ufficio (voce U14) ed euro 116,80 per Commissioni e oneri bancari (voce U16);

Alla luce di tali movimenti intervenuti nel corso dell'esercizio, al 31/12/2022, il fondo di cassa finale per spese di funzionamento è pari ad € 101.942,75. Tale importo collima con il saldo finale al 31/12/2022 del conto corrente bancario intestato al Gruppo.

Il Libro degli inventari, su cui annotare gli acquisti di beni durevoli, è stato istituito.

5.1. Fondi trasferiti per spese di funzionamento.

Giova premettere che il Gruppo consiliare "Gruppo Misto" è composto da n. 8 Consiglieri regionali.

Nell' esercizio 2022 il Consiglio regionale ha liquidato complessivamente, per le spese di funzionamento, la somma di euro 62.886,24.

La seguente tabella riporta le determine (con indicazione degli estremi dell'atto, del mese di riferimento e degli importi delle rate liquidate) del Dirigente ad interim dell'U.D. "Gestione degli Uffici di diretta collaborazione e supporto, assistenza a

Gruppi consiliari e status dei Consiglieri del Consiglio regionale della Campania", con le quali sono stati trasferiti i fondi al Gruppo de quo.

Atto	Mese di riferimento	Importo
Det. N. 276/2022 U.D. Status	Gennaio 2022	Euro 6.113,94 *
Det. N. 277/2022 U.D. Status	Febbraio 2022	Euro 6.113,94 *
Det. N. 541/2022 U.D. Status	Marzo 2022	Euro 3.493,68 *
Det. N. 542/2022 U.D. Status	Aprile 2022	Euro 5.240,52
Det. N. 674/2022 U.D. Status	Maggio 2022	Euro 5.240,52
Det. N. 735/2022 U.D. Status	Giugno 2022	Euro 5.240,52
Det. N. 833/2022 U.D. Status	Luglio 2022	Euro 5.240,52
Det. N. 834/2022 U.D. Status	Agosto 2022	Euro 5.240,52
Det. N. 950/2022 U.D. Status	Settembre 2022	Euro 5.240,52
Det. N. 1157/2022 U.D. Status	Ottobre 2022	Euro 5.240,52
Det. N. 1228/2022 U.D. Status	Novembre 2022	Euro 5.240,52
Det. N. 1303/2022 U.D. Status	Dicembre 2022	Euro 5.240,52
Totale	**entrate Voce E1 + E4**	**Euro 132.994,88**

Come è stato detto l'entità del fondo di funzionamento delle spese del Gruppo, erogato dal Consiglio regionale, dipende dalla composizione in termini numerici del Gruppo consiliare e dalla popolazione residente in Campania.

L'articolo 3 della legge regionale 5 agosto 1972, n. 6 ("Funzionamento dei gruppi consiliari") - modificato dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale n. 38 del 24 dicembre 2012, recante "Disposizioni di adeguamento al Decreto-Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213" - prevede: "in applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettera g) del decreto-legge 174/2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, per le spese di funzionamento dell'attività di ciascun gruppo consiliare è liquidato, in rate mensili, un contributo fisso annuo per consigliere ad esso iscritto pari ad euro 5.000,00, cui è aggiunto un importo complessivo pari ad euro 0,05 per abitante sulla base dell'ultima rilevazione annuale Istat della popolazione residente".

Sulla base dei dati ufficiali dell'ultima rilevazione Istat, la popolazione residente in Campania al 1° gennaio 2022 risulta pari a 5.590.681 individui. Conseguentemente, al gruppo consiliare "Misto" originariamente composto da sei Consiglieri, ai sensi dell'art. 40 dello Statuto della Regione Campania e dell'art. 19 del Regolamento Interno, spettava un contributo mensile di euro 5.240,52 [= 5.000+(0,05 x 5.590.681/51 consiglieri = 10.481,05980 /12 mensilità; ne deriva una quota mensile per consigliere pari a euro 873,42 x 6= 5.240,52].

Nel corso dell'esercizio 2022, tuttavia il numero dei componenti è mutato.

Infatti, come riferito nella nota integrativa, *"a decorrere dal 1° gennaio 2022 la Consigliera Muscarà ha volontariamente aderito al Gruppo Misto; tale adesione tuttavia, ai sensi del comma 4 dell'articolo 40 dello Statuto regionale, "non [ha] portato, al nuovo gruppo al quale si è iscritta, i benefici economici e di status connessi alla carica".*

Successivamente, a seguito dello scioglimento del Gruppo consiliare "Insieme per il Futuro" del 17 dicembre 2022, anche la consigliera Valeria Ciarambino è entrata a far parte del Gruppo Misto (v. comunicazione del Presidente del Consiglio del 24 novembre 2022, allegato 7). Sicchè la composizione del Gruppo misto è passata a otto consiglieri".

Con riferimento ai Fondi trasferiti per spese di funzionamento del Gruppo in esame, il Collegio, in via istruttoria, ha rilevato come, nonostante l'ingresso della consigliera Ciarambino, il contributo mensile in riferimento al mese di dicembre non fosse stato rideterminato, chiedendo chiarimenti in merito alla sopradescritta circostanza.

Con la prefata nota del 16/03/23 (rif. prot. SC CAM n. 1783), il Presidente ha sul punto riscontrato che "il riferimento va all'art. 40 dello Statuto della Regione Campania, ai sensi del quale, al comma 4, è previsto "*il consigliere regionale che nel corso del mandato cambia gruppo di appartenenza non porta, al nuovo gruppo al quale si è iscritto, i benefici economici e di status connessi alla carica*". *Sarebbe il caso della Consigliera Valeria Ciarambino la quale, nel corso del 2022, ha abbandonato il gruppo consiliare "Movimento 5 stelle" ed ha costituito, unitamente ad altri due consiglieri regionali, un nuovo gruppo denominato "Insieme per il Futuro" e, solo a seguito del suo scioglimento, in data 17.11.2022, è entrata a far parte del Gruppo Misto*. In ogni caso, a tutt'oggi, sul punto, sono in corso approfondimenti da parte dell'amministrazione del Consiglio regionale". Il Collegio prende atto di quanto riferito dal Gruppo .

5.2. Fondi trasferiti per spese di personale.

Per quanto concerne i fondi per spese di personale, nessuna somma risulta trasferita e/o accreditata per il personale del Gruppo, essendo tale attività gestita esclusivamente dal Consiglio regionale. Come è noto, l'art. 1, comma 5, del D.P.C.M. 21/12/2012 prevede che "il contributo per le spese di personale può essere utilizzato sulla base delle rispettive normative regionali". L'art. 1, commi 1-3, della legge finanziaria regionale n. 5/2013, stabilisce che le spese per il personale dei gruppi consiliari siano sostenute direttamente dal bilancio del Consiglio regionale, a valere sul Capitolo 5022, e attribuisce al settore amministrazione del Consiglio regionale stesso la gestione delle procedure e la liquidazione ai beneficiari dei relativi contratti di cui al capitolo 5022, nei limiti dell'articolo 5 della legge regionale 9 ottobre 2012, n. 29 (vedi anche gli indirizzi impartiti, nella materia de qua, dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Campania con le delibere n. 236/2013, n.279/2013, n. 283/2013, e n. 321/2014).

Ciò premesso, questa Sezione evidenzia che, con la suddetta norma contenuta nella legge finanziaria 2013, la Regione Campania ha accentrato in capo all'Organo consiliare la spesa per il personale, sicché nei rendiconti dei Gruppi non figurano fondi trasferiti a tale titolo (per la medesima ragione anche la voce "fondo cassa esercizi precedenti per spese di personale" è sempre pari a zero). Tale scelta di accentramento ha come conseguenza quella di sottrarre al sindacato sui rendiconti dei Gruppi consiliari esercitato dalla magistratura contabile la voce di spesa in esame, ferme restando le verifiche che questa Sezione è chiamata ad effettuare nell'ambito della parifica del rendiconto regionale (al riguardo, si richiamano le considerazioni già svolte nel paragrafo 2 della presente pronuncia di accertamento). Resta fermo, altresì, che la spesa per il personale sostenuta direttamente dal Consiglio regionale possa costituire parametro per valutare, nell'ambito del presente sindacato sui rendiconti dei Gruppi consiliari (e nei limiti in cui tale sindacato è ammesso), la spesa sostenuta dai Gruppi per acquisire prestazioni da soggetti esterni, in particolare le spese per consulenze, studi e incarichi, tenuto conto delle prestazioni già offerte dal personale messo a disposizione dal Consiglio regionale.

6. Spese per l'acquisto o il noleggio di dotazioni informatiche e di ufficio (U-14).

Dal rendiconto emergono spese per un totale di euro 31.052,13, di cui euro 6.666,76 per acquisto o noleggio di dotazioni informatiche e di ufficio (voce U14).

Sotto il profilo delle carenze documentali, è stata rilevata la mancata trasmissione del contratto di comodato di uso gratuito stipulato dal Coordinatore Amministrativo avente ad oggetto la dotazione di due tablet completi di accessori per le attività di segreteria.

Le suesposte criticità sono state superate, avendo il Gruppo integrato le suddette lacune.

Sempre sul piano documentale, il Collegio ha richiesto chiarimenti circa la mancata rendicontazione di una spesa complessiva per la fornitura di n. 2 tablet con accessori e tre timbri, registrata nel libro inventari.

Sul punto il Gruppo, nel *"precisa [re] che la stessa [spesa]è stata effettuata nell'anno 2021 ed è già stata rendicontata e validata dalla Corte dei Conti"*, ha sanato la suddetta carenza formale, allegando copia della documentazione inviata in sede di rendicontazione per l'annualità 2021.

Sotto il diverso profilo della corretta tenuta degli inventari, questa Sezione ha chiesto chiarimenti circa l'incongruenza emergente in ordine all' importo complessivamente dichiarato e rendicontato pari ad € 6.666,76, a fronte di un diverso corrispondente importo registrato nel libro inventari pari ad € 6.196,62.

Sul punto il Gruppo ha rappresentato che *"l' importo complessivo indicato nel registro degli inventari, pari ad € 2.137,02, relativo all'acquisto di n. 2 ipad per il Consigliere Gennaro Cinque e il Coordinatore Amministrativo, è errato in quanto agli importi relativi ad ogni singolo prodotto è stata scorporata l'IVA anziché aggiungerla"* e ha allegato la copia del registro inventario con gli importi corretti.

Il Collegio prende atto della intervenuta regolarizzazione.

7. Incarichi professionali e consulenze (U-6).

Relativamente alla voce n. 6 "spese di consulenza, studi ed incarichi", dal rendiconto emergono spese complessivamente pari ad euro 24.246,05.

Il Collegio ha rilevato un'incongruenza tra l'importo totale dichiarato pari ad euro 24.246,05 e la spesa complessiva risultante dal registro delle autorizzazioni pari ad euro 24.250,00, per una differenza non rendicontata pari ad euro 3,95 e in ragione di ciò ha chiesto specifici chiarimenti.

Sul punto, il Gruppo ha fatto presente che *"l'importo corretto è quello riportato nel registro delle autorizzazioni alla spesa ovvero € 24.250,00"* e ha allegato la nota di correzione inviata alla U.D. Trasparenza ed Anticorruzione per la pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio. Invero, dalla verifica effettuata attraverso il riconteggio di tutte le fatture, è emerso che l'evidenziata discrasia è scaturita verosimilmente dal regime fiscale e previdenziale degli incaricati a cui è stato liquidato complessivamente 3,95 euro in meno (v. contratto Sodano e Sica). Si ritiene superato pertanto il rilievo, quantificandosi correttamente in euro 24.246,05 la spesa sostenuta per "consulenza, studi ed incarichi".

Sotto il profilo delle carenze documentali, la Sezione ha richiesto invece chiarimenti in ordine alla richiesta di autorizzazione all'impegno di spesa n. 7 del 25.07.2022, non inserita tra le voci di uscita del rendiconto.

Sul punto il Gruppo ha allegato copia della revoca del suindicato impegno di spesa, rappresentando che *"A seguito dell'autorizzazione all'impegno di spesa n. 7 del 25.07.2022, per espressa volontà (verbale) del medesimo consigliere, non è stato sottoscritto alcun contratto. Per l'effetto, l'attività non è stata resa e, quindi, neppure liquidata e rendicontata"*. Le suesposte criticità sono state, quindi, superate, avendo il Gruppo integrato le suddette lacune.

Sotto un profilo formale, in riferimento al contratto del 9 febbraio 2022 richiesto dal Consigliere Di Maiolo- Componente "Fare Democratico" la Sezione, ha rilevato in via istruttoria un'incongruenza tra l'importo di € 6.250,00 complessivamente pattuito e l'importo di € 6.022,99 indicato nelle ricevute del professionista. Sul punto il Gruppo ha chiarito che tale differenza *"è dovuta al pagamento della contribuzione Inps Gestione Separata che per 1/3 è a carico del lavoratore collaboratore e per i 2/3 a carico del committente."*.

Il Collegio rileva, pertanto, che le suesposte criticità sono state superate.

Rispetto al profilo formale della sottoscrizione all'autorizzazione alla spesa, ad integrazione della documentazione inizialmente presentata, il Gruppo ha integrato le carenze rappresentate e ha allegato le autorizzazioni alla spesa n. 6-8/2022 sottoscritte dal Vice Presidente del Gruppo "Misto" in data 15 marzo 2023 per il conferimento dell'incarico professionale e per la fornitura del pc portatile richieste dal Capo gruppo.

Le suesposte criticità sono state, quindi, superate, avendo il Gruppo integrato le suddette lacune.

7.1. Rilievi comuni

Con specifico riferimento alle singole voci di spesa "consulenze, studi e incarichi", trattasi di spese relative a n. 4 incarichi per l' attività di comunicazione del Gruppo e/o del singolo Consigliere, relativamente alle quali nella deliberazione n. 14/2023/FRG, questa Sezione ha rilevato ulteriori criticità di ordine formale e sostanziale.

Fermo restando quanto si osserverà partitamente con specifico riguardo alle singole voci di uscita nella successiva trattazione, di seguito si procede ad enucleare le contrededuzioni trasmesse in riscontro ai rilievi comuni a tutti gli incarichi conferiti.

7.1.1. Procedure di conferimento dell'incarico.

In sede di comunicazione ex art. 1, comma 11, del decreto-legge n. 174/2012, questa Sezione ha chiesto, in via preliminare, chiarimenti in ordine alle modalità di conferimento dell'incarico in esame e ai criteri di selezione del contrente privato, giacché dall'oggetto e dal contenuto del contratto, venendo in rilievo l'affidamento ad un professionista di un servizio di natura intellettuale, in relazione al quale, tenuto conto del valore del servizio, il Gruppo consiliare avrebbe dovuto seguire lo svolgimento di una procedura negoziata così come previsto dalla lett. b) del comma 3 dell'art. Aggiuntivo del proprio Disciplinare. In ragione di ciò, si chiedeva di provare l'avvenuto esperimento della ridetta procedura negoziale per l'individuazione del professionista, trasmettendo la relativa documentazione.

Con la ridetta nota del 16/03/2023, (assunta al prot. SC CAM n. 1783), il Gruppo consiliare ha riferito che "nella specie, trattasi di contratti per i quali non è necessario procedere mediante l'indizione di una procedura negoziata. E ciò, in quanto trattasi di contratti che: prevedono la prestazione di un'opera di natura intellettuale; presuppongono un rapporto intuitu personae".

"A conferma di detta considerazione" - il Gruppo - "richiama quanto previsto dall'art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016", dalla cui previsione "si evince in maniera univoca che gli affidamenti aventi ad oggetto una prestazione di natura intellettuale possono avvenire senza la previa indizione di una procedura negoziata".

In ordine alle procedure adottate nel conferimento degli incarichi in esame il Gruppo rappresenta altresì che *"trattandosi di incarichi aventi ad oggetto prestazioni di natura intellettuale per i quali risulta escluso l'assoggettamento alla procedura negoziata, trattandosi di incarichi aventi ad oggetto per lo più prestazioni / attività di comunicazione (divulgazione al pubblico di notizie / fatti nel rispetto dell'ideologia politica del consigliere incaricando), è*

evidente che la scelta del professionista (giornalista) non può che avvenire mediante un affidamento diretto. Diversamente si arriverebbe al paradosso di affidare l'incarico a professionisti inidonei a svolgere il previsto incarico in quanto, un dato su tutti, ma dirimente, di diverso orientamento politico. E ciò, a definitiva conferma dell'intuitu personae ovvero della necessità, oltre che legittimità, dell'affidamento diretto".

Al riguardo, questa Sezione sottolinea come i gruppi consiliari siano stati qualificati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale come organi del consiglio e proiezioni dei partiti politici in assemblea regionale (sentenze n. 187 del 1990 e n. 1130 del 1988), ovvero come uffici comunque necessari e strumentali alla formazione degli organi interni del consiglio (sentenza n. 1130 del 1988). Giova precisare che la qualificazione dei Gruppi consiliari come proiezione all'interno del Consiglio regionale dei partiti politici sconta il limite di una configurazione eventuale e non necessaria (basti al riguardo considerare l'ipotesi del c.d. gruppo misto), mentre la loro configurazione in termini di uffici strumentali alla formazione degli organi interni del Consiglio stesso conferisce a tali Gruppi il carattere della necessarietà. Del resto, di tale impostazione costituisce un chiaro riflesso il c.d. divieto di commistione tra risorse dei Gruppi e risorse a vario titolo riconducibili all'esercizio di attività politica esterna al Consiglio regionale, imposto dall'articolo 1, comma 3, lett. a), b), c) e d), del D.P.C.M 21 dicembre 2012. Tale divieto vale a distinguere nettamente l'attività istituzionale del Gruppo, anche nella persona del singolo Consigliere, dall'attività politica "esterna" di un eventuale (e non necessario) partito di cui il Gruppo costituisce "proiezione" all'interno dell'assemblea regionale o del singolo esponente. In quest'ultima ipotesi, infatti, difettando il requisito dell'inerenza alle finalità istituzionali, l'eventuale spesa sostenuta con risorse a carico del bilancio regionale non è rendicontabile. Sotto diverso profilo, muovendo dalla "natura pubblica delle finalità cui risponde l'assegnazione, a carico dei bilanci dei consigli regionali, di risorse finanziarie ai gruppi politici degli stessi consigli", i giudici contabili hanno affermato la sussistenza della *"giurisdizione della Corte dei conti in ordine all'accertamento della responsabilità patrimoniale derivante dall'utilizzo delle menzionate risorse per finalità difformi da quelle stabilite dalla legge"* (cfr. Corte conti, Sezione Giurisdizionale Lombardia, 28 luglio 2014, n. 163; negli stessi termini v., Corte cost., sentenza n. 235/2015 e Corte dei conti, Sezioni riunite in sede giurisdizionale, n. 30/2014). In disparte ogni ulteriore considerazione in ordine alla natura dei gruppi consiliari, per quel che rileva in questa sede, non sembra revocabile

in dubbio la connotazione pubblicistica dei gruppi nell'esercizio delle funzioni istituzionali all'interno del Consiglio regionale (cfr., ex multis, Cass. SS.UU. n. 622/2021 e Cass. SS.UU. n. 5590/2020), alimentate da risorse finanziarie assegnate a quest'ultimo a carico del bilancio regionale (Corte cost., sentenza n. 39/2014), con le conseguenze che discendono da tale qualificazione in termini di regime normativo applicabile. La gestione, da parte del Gruppo, dei contributi ricevuti non è libera nei fini, ma deve essere necessariamente propedeutica all'esercizio della propria funzione istituzionale, in ragione della provenienza pubblica delle risorse ricevute e della confluenza del bilancio dei Gruppi consiliari in quello della Regione (v. SSRR. spec. comp. n. 19/2022/RGC).

Resta fermo che determinati incarichi, in ragione dello stretto collegamento con l'attività politica che il Gruppo svolge in seno all'Assemblea regionale e, dunque, della marcata componente fiduciaria che li connota, possano configurarsi come incarichi fondati sull'*intuitu personae*. Per le ragioni esposte, tale valutazione va effettuata caso per caso, in relazione al singolo incarico, non potendo tale componente essere considerata *in re ipsa* per il solo fatto che l'incarico venga conferito da un Gruppo consiliare. Nella fattispecie, il Collegio ravvisa nell'incarico conferito la presenza di elementi che ne giustificano la qualificazione in termini fiduciari in ragione dello stretto collegamento con l'attività politica e le descritte peculiarità del Gruppo *de quo*, come si desume dall'analisi dell'oggetto contrattuale (art. 1) che *"è quello di informare in maniera omogenea e univoca sull'attività legislativa del Gruppo e sulle iniziative politiche legate ad essa (...)"*. Trattasi, dunque, di comunicazione istituzionale dei contenuti politici dell'attività svolta dal Gruppo in seno al Consiglio regionale" (v. delibera n.SCCAM/ 61/2022/FRG).

Ciò nondimeno, tenuto conto delle previsioni del disciplinare interno del Gruppo con specifico riferimento alle modalità di affidamento, il Collegio richiama l'attenzione per il futuro sulla necessità di una motivazione analitica che metta in luce le peculiarietà dell'incarico e quindi la possibilità di divergere da quanto prefigurato in fase di autoregolamentazione.

7.1.2. Necessità della spesa

Con riguardo al profilo della necessità dell'incarico, nelle premesse del singolo contratto, si dà atto dell'assenza di personale interno avente una particolare

competenza per le attività previste dal singolo contratto. Attesa la genericità di quanto esplicitato in premessa, considerato che il presupposto della pattuizione non risultava suffragato da elementi idonei a valutarne la sussistenza, la Sezione, in via istruttoria richiedeva la trasmissione dell'elenco del personale in servizio o comunque impiegato a qualsiasi titolo da codesto Gruppo consiliare, con correlata specificazione delle qualifiche e le mansioni assegnate.

Sul punto, il Gruppo ha riscontrato che il personale in servizio alla data del 31.12.2022 presso il Gruppo "Misto" si compone di due unità, di cui un dipendente del Consiglio regionale della Campania, Categoria C, già in servizio presso IUD Assemblea - con l'incarico di Coordinatore Amministrativo e un dipendente della Giunta Regionale della Campania, categoria B dal 1 giungo 2022 a tutt'oggi con mansioni di Esecutore amministrativo - in posizione di comando presso il Consiglio regionale – Gruppo Misto - con compiti di rapporto con gli Uffici del Consiglio e della Giunta Regionale. Tenuto conto che il Gruppo è composto da sei consiglieri, considerate le due sole unità di personale non in possesso del titolo di richiesto data la natura dell'incarico, si ritiene superato il rilievo.

7.1.3. Riferibilità al professionista dell'attività svolta.

Con riferimento all'oggetto del contratto e la riferibilità dell'attività effettivamente espletata dal professionista incaricato, in sede di riscontro alla comunicazione ex art. 1, comma 11, del d.l. n. 174/2012, il Gruppo ha osservato che "non vi sono prescrizioni circa le modalità di consegna", pertanto, "stante la voluminosità della documentazione probante l'attività, la stessa è stata consegnata a mano al Coordinatore Amministrativo il quale ha provveduto a certificarne l'autenticità, ai sensi del DPR 445/2000, in sede di rendicontazione".

Riguardo ai singoli incarichi conferiti è stato in via generale precisato che ciascun professionista *"per evidenti esigenze di rapidità ha comunque utilizzato le comunicazioni prima di tutto telefoniche e/o a mezzo modalità semplificate ormai proprie della quotidianità (p.e., a titolo esemplificativo whatsapp di interlocuzione tra il professionista e il [singolo] Consigliere"* -e che a ciascun incaricato -*"è stata conferito il controllo completo di accesso al profilo social del consigliere (...) in tal modo, dunque, dando allo stesso la possibilità di operare direttamente e con immediatezza"*. Sempre sotto il profilo della prova dell'attività effettivamente svolte, è stato più specificamente precisato che con riferimento alla

società incaricata dal Consigliere Petitto *"la prevalente attività contrattuale si riferisce alla creazione del sito, realizzato, a seguito di incontri con il consigliere Petitto, dalla società che compare regolarmente sul sito realizzato"* e che *"al titolare della società è stato conferito il controllo completo di accesso al profilo social del consigliere"*, mentre, in riferimento al professionista incaricato dal Consigliere Mensorio dell'attività svolta, che lo stesso *"ha lavorato anche alla possibilità di pubblicare sui Social documenti attestanti l'attività istituzionale del medesimo consigliere, che valutava, di volta in volta, l'opportunità della pubblicazione"*.

Il Collegio, prende atto dei chiarimenti forniti dal Gruppo, e pur nella consapevolezza dell'assenza di una forma *ad substantiam* richiesta per la riferibilità dell'attività svolta al professionista incaricato, richiama l'attenzione del gruppo all'esigenza di fornire comunque prova dell'attività svolta ancorchè affidata a strumenti "socialmente" tipizzati (es. impiego di strumenti di messaggistica istantanea).

7.1.4. Attività di coordinamento.

Con riferimento all'oggetto degli incarichi richiesti rispettivamente dal Consigliere Giovanni Mensorio, Componente "Centro Democratico", dal Consigliere Felice Di Maiolo Componente "Fare Democratico" e dal Consigliere Corrado Matera Componente "Fare Democratico – Popolari", attinenti tra l'altro anche all' affidamento della gestione ed il coordinamento *"a tal guisa di un ufficio stampa a ciò preposto di concerto con gli altri professionisti incaricati per la comunicazione di altri Consiglieri e suddivisi per ambiti territoriali"*, l'istruttoria condotta ha consentito di ravvisare come risultasse difficile immaginare il coordinamento "diffuso" da parte di ciascun professionista di uffici stampa formati unicamente dagli stessi incaricati, dato che *"l'esigenza di coordinamento e raccordo presuppone una parcellizzazione dell'attività svolta dai diversi incaricati e l'affidamento ad un unico soggetto del ruolo di coordinatore delle informazioni istituzionali del gruppo, anche al fine di raccordare la comunicazione in favore dei singoli consiglieri"*.

Sul punto, il Gruppo ha riscontrato che "in considerazione della non "univocità" delle attività svolte dai professionisti dovuta alla differente collocazione politica del consigliere di riferimento (maggioranza o opposizione), alla differente forza politica e al differente collegio elettorale, l'attività di coordinamento tra i Consiglieri regionali ed il singolo professionista è svolta, a seguito di richiesta per le vie brevi

(verbalmente, per telefono, ecc.) dello stesso consigliere, dal Coordinatore Amministrativo".

A tal fine viene allegata la Relazione del Coordinatore del 03/03/2023 sulle procedure adottate nella gestione dei contratti di comunicazione (rif. All. n. 14), (in cui si attesta che *"prima di procedere, poi, alla liquidazione del compenso dovuto al professionista, viene prodotta, da parte di ciascuno di essi, prova documentale dell'attività svolta anche se costantemente monitorata dal sottoscritto [coordinatore]"*), in uno alla nota sottoscritta il 23 febbraio 2023 con cui lo stesso dichiara di "aver esaminato la documentazione consegnata" dai rispettivi professionisti e di "aver verificato l'autenticità della documentazione esibita" (rif. All. n. 10).

Il Collegio prende atto delle sopra riportate controdeduzioni e in particolare della relazione sull'attività di coordinamento, accentrata in capo al medesimo coordinatore amministrativo, ritenendo il rilievo superato.

7.1.5. Divieto di commistione e di comunicazione istituzionale durante il periodo elettorale.

Sulla violazione del c.c. divieto di commistione, giova premettere che, in sede di comunicazione ex art. 1, comma 11, del d.l. n. 174/2012, questa Sezione ha sollevato dubbi in ordine al necessario collegamento delle prestazioni offerte dal singolo professionista con l'attività istituzionale del Gruppo, in violazione del divieto di commistione tra le risorse dei Gruppi e quelle a vario titolo riconducibili all'esercizio di attività politica esterna al Consiglio regionale.

In particolare, in riferimento al Contratto del 9 febbraio 2022 richiesto dal Consigliere Felice Di Maiolo Componente "Fare Democratico", si rilevava che la selezione degli articoli di giornale e analogamente i comunicati stampa e i post pubblicati sui social si concentrassero prevalentemente sulla attività promozionale del singolo Consigliere quale esponente della lista "Fare Democratico" e non in qualità di componente del Gruppo "Misto", senza che vi fosse alcun collegamento con l'attività istituzionale del Gruppo all'interno del Consiglio regionale, neppure sotto forma di segno grafico. Tale criticità emergeva con nitore dal report della giornalista relativo alle attività svolte nel corso dei mesi di Aprile, Maggio, Giugno e Luglio 2022 in cui si riportavano i post pubblicati sulla pagina Facebook "Felice Di Maiolo".

Stesso rilievo veniva formulato anche in relazione al Contratto del 6 luglio 2022 richiesto dal Consigliere Giovanni Mensorio Componente "Centro Democratico" e al contratto del 6 luglio 2022 richiesto dal Consigliere Livio Petitto della Componente "Davvero – Partito Animalista Italiano, per i quali la selezione degli articoli di giornale si concentrava prevalentemente sulla attività promozionale del singolo Consigliere, con la produzione di articoli facenti espresso riferimento alle rispettive liste di Partito senza alcun collegamento con l'attività istituzionale del Gruppo all'interno del Consiglio regionale.

Ugualmente la Sezione rilevava per il Contratto del 3 ottobre 2022 richiesto dal Consigliere Corrado Matera -Componente "Fare Democratico- Popolari", che la selezione degli articoli di giornale e analogamente i comunicati stampa e i post pubblicati sui social si concentravano, infatti, prevalentemente sulla attività promozionale del singolo Consigliere quale esponente della lista "Fare Democratico – Popolari" e non in qualità di componente del Gruppo "Misto", senza che vi fosse alcun collegamento con l'attività istituzionale del Gruppo all'interno del Consiglio regionale, neppure sotto forma di segno grafico. Veniva allegata solo la Grafica di identità visiva con cui era stato realizzato il Logotipo "Corrado Matera" apposto come segno grafico sulla documentazione allegata.

Sul punto, il Gruppo ha articolato una univoca risposta che prende l'abbrivio da un excursus sulla peculiare natura del Gruppo "Misto" "*distinta da un ordinario gruppo politico proprio per l'indipendenza ed autoreferenzialità dei singoli consiglieri componenti*"- dato che è - "*la stessa specificità del Gruppo Misto ad escludere che le spese possano essere riconducibili soltanto alle attività istituzionali del gruppo e non anche alle attività dei singoli consiglieri componenti*". Il gruppo richiama la ridetta disciplina dell'art. 40 comma 2 dello Statuto, secondo cui "*i consiglieri regionali che, per mancanza del numero minimo necessario, non possono costituire un gruppo consiliare formano un unico gruppo misto, per l'organizzazione ed il funzionamento del quale il Regolamento consiliare assicura la garanzia delle componenti che sono emanazione di liste presenti alle elezioni regionali o espressione di gruppi parlamentari nazionali*".

Infine, il Gruppo si riporta alla disciplina normativa generale prevista ai sensi del D.P.C.M. del 21.12.2012, all'art. 1 comma 4, lettera d) secondo cui le spese autorizzate e sostenute dal Gruppo "Misto" possono riguardare anche l'attività afferente al singolo

consigliere, sostenendo che: *"Per l'effetto, detta previsione ha dato espressamente atto della possibilità di ricollegare la giustificazione delle spese autorizzate e sostenute dal Gruppo consiliare anche alle attività promozionali dei singoli consiglieri. Né vale in contrario richiamare il "Disciplinare per la gestione delle risorse del gruppo" il quale prevederebbe la riferibilità delle spese al solo Gruppo. Ed invero, il Disciplinare costituisce soltanto norma applicativa e di dettaglio della normativa primaria presupposta la quale, come sopra chiarito, ha previsto espressamente la duplice riferibilità delle spese sia al Gruppo che ai singoli consiglieri"*.

Sulla rilevata mancata apposizione del segno grafico, il Gruppo ha riscontrato che "Al gruppo consiliare "Misto"(...) non è chiesto di dotarsi di Logo identificativo".

In relazione alla inerenza dell'attività emergente dalla documentazione versata in atti con le finalità istituzionali della compagine consiliare, dall'esame degli articoli e dei report trasmessi a corredo del Contratto del 3 ottobre 2022 richiesto dal Consigliere Corrado Matera-Componente "Fare Democratico-Popolari" e del contratto del 6 luglio 2022 richiesto dal Consigliere Livio Petitto della Componente "Davvero – Partito Animalista Italiano, il Collegio deve precisare, invece, quanto segue.

In via istruttoria, con riferimento al contratto del 3 ottobre 2022 si rilevava che la documentazione trasmessa dall' incaricato sull' attività svolta risultava generica e non dettagliata, con ciò contravvenendo all'obbligo di completezza della documentazione a corredo dei rendiconti (art. 3, cit. D.P.C.M.), in quanto riportante una periodica rassegna stampa contenente link di riferimento e articoli di giornale relativi anche ad un periodo antecedente a quello di efficacia del contratto con il giornalista (rif. post del 22 luglio 2022). Infatti, quest'ultimo risultava sottoscritto in data 3 ottobre 2022 e, tuttavia, gli articoli in questione parevano riferirsi anche a rassegne stampa messe a disposizione nel periodo compreso tra il 1 luglio e il 17 agosto 2022.

Inoltre con riferimento ad una rassegna stampa del 17 agosto sulla candidatura di (omissis) ed ad alcuni post del 9 settembre e del 14 settembre si ravvisava altresì la possibile violazione del divieto di comunicazioni durante il periodo elettorale. A tal riguardo, in sede controdeduttiva è stata depositata documentazione attestante il pagamento a titolo personale da parte del consigliere Matera al professionista per l'attività svolta prima del formale conferimento dell'incarico da parte del Gruppo" (cfr. all. 12 trasmesso in riscontro alla delibera di comunicazione). Pertanto, il Collegio

ritiene superati i rilievi per entrambi i profili, trattandosi di una spesa non coperta con il risorse del Gruppo ma sostenuta direttamente e personalmente dal Consigliere.

In riferimento al contratto del 6 luglio 2022 richiesto dal Consigliere Giovanni Mensorio Componente "Centro Democratico", come suinnanzi precisato (v. infra §), la Sezione ha invece rilevato come la Relazione trasmessa dall' incaricato a titolo di report sull'attività svolta per conto del Gruppo consiliare Misto per il periodo dal 01-07-22 al 31-12-22 risultasse generica e non dettagliata, con ciò contravvenendo all'obbligo di completezza della documentazione a corredo dei rendiconti (art. 3, cit. D.P.C.M.), nella quale venivano riportati alcuni output dei prodotti, senza l' apposizione di una data. Non era possibile verificare se tali interventi fossero riferibili (anche) ad un periodo antecedente a quello di efficacia del contratto con il giornalista, decorrente a far data dal 6 luglio 2022, né tanto meno se gli interventi fossero stati realizzati durante il divieto di comunicazioni durante il periodo elettorale. Sul punto il Gruppo ha prodotto ulteriore documentazione, tra cui WP di interlocuzione tra il professionista e il consigliere, da cui emerge in via esemplificativa, che l'attività svolta dal professionista rientra nel periodo regolarmente contrattualizzato ma non rientra nel periodo di sospensione elettorale.

In riferimento al contratto del 6 luglio 2022 richiesto dal Consigliere Livio Petitto della Componente "Davvero – Partito Animalista Italiano la Sezione in via istruttoria rilevava che erano stati allegati estratti di articoli facenti riferimento ad eventi svoltisi nel periodo del divieto tra cui l'evento del 2 settembre avente ad oggetto l' "inaugurazione comitato elettorale".

Sul punto il gruppo ha precisato che "il post del 02.09.2022, cui si fa riferimento, è stato in realtà prodotto in data successiva al termine ultimo di chiusura del periodo elettorale, a esemplificazione dell'attività svolta per la realizzazione del sito istituzionale del Consigliere Livio Petitto (Pagina "Eventi")". Il Collegio osserva che le giustificazioni addotte non colgano nel segno spettando l'onere della prova in ordine all'effettivo momento di svolgimento dell'attività per non incorrere nel divieto di Legge, al Gruppo. Allo stesso tempo, tuttavia il Collegio ritiene che il post isolato non valga ad inficiare una prestazione per il resto resa in conformità all'incarico ricevuto.

PQM

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Campania

- accerta la regolarità del rendiconto 2022 - XI Legislatura del Gruppo consiliare "Gruppo Misto";

- dispone la trasmissione della presente pronuncia al Presidente del Consiglio regionale della Campania, per il seguito di competenza;

- dispone la trasmissione della presente pronuncia alla Procura regionale per la Campania della Corte dei conti, per quanto di eventuale competenza.

Così deliberato, in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 30 marzo 2023.

Il Relatore
Ilaria Cirillo

Il Presidente
Massimo Gagliardi

Depositata in Segreteria 30 MAR. 2023
Il Direttore della Segreteria
dott. Giuseppe Imposimato